

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Tra i chiarimenti degli esperti spiccano le precisazioni sulle Srl e quelle sull'articolo 2357 del Codice

Annullamento di azioni legato al capitale

La deliberazione dell'assemblea incontra meno vincoli se il suo esito resta limitato alla riduzione di numero delle quote

CONTINUAZIONE DA PAG. 30

In conclusione, anche nella Srl, le parti sono libere di attribuire ai soci diritti diversi — in misura e in qualità — da quelli derivanti dal contratto sociale secondo il modello legale, nei limiti derivanti da specifiche norme imperative (non si potrà ad esempio configurare un diritto di uno o più soci di pretendere che una deliberazione modificativa dell'atto costitutivo venga assunto mediante consultazione scritta, anziché con deliberazione assembleare, come dispone l'articolo 2479, comma 4), dal divieto del patto leonino (non si potrà ad esempio configurare un privilegio tale da escludere la partecipazione di un socio alle perdite) o dallo schema causale rinvenibile nell'articolo 2247 (essendo in tal senso illecita, sempre ad esempio, l'attribuzione ad un socio del diritto a percepire, in sostituzione della partecipazione agli utili dell'attività sociale, una remunerazione in forma di interesse).

50 Annullamento azioni proprie senza riduzione del capitale sociale

La deliberazione di annullamento delle azioni proprie non è soggetta alla disciplina dell'articolo 2445 del Codice Civile quando sia configurata in modo tale da fare sì che all'esito dell'annullamento non si verifichi alcuna riduzione del capitale sociale, bensì — unicamente — la riduzione del numero delle azioni (se prive del valore nominale) ovvero la riduzione del numero e l'aumento del valore nominale delle stesse.

Motivazione L'operazione di annullamento delle azioni proprie è dal legislatore prevista:

- nel caso in cui la misura del possesso abbia a superare il limite legale della decima parte del capitale (articolo 2357 quarto comma), con contestuale riduzione del capitale stesso;
- in esecuzione di una delibera-

La riforma attribuisce all'autonomia statutaria prerogative speciali ai soci

La materia dei cosiddetti "diritti particolari" dei soci è sicuramente una delle più affascinanti nella nuova Srl post riforma e tra le più praticate nei nuovi testi statutari: qui, finalmente, possono esplicarsi i reali rapporti di forza tra i soci, finora invece confinati nell'ombra del parasociale. Si tratta di una delle più evidenti

La riforma attribuisce all'autonomia statutaria prerogative speciali ai soci

manifestazioni dello spirito della riforma stessa, che consente al singolo socio di far valere con effettività la sua personale presenza in ogni momento della vita societaria. La nuova Srl interpreta infatti quell'ambiente imprenditoriale di piccole/medie dimensioni, ove i soci (spesso assai pochi) lavorano personalmente nell'impresa societaria, con attività, se non esclusiva, almeno assolutamente pre-

zazione dell'assemblea di riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto e — appunto — annullamento di azioni (articolo 2357-bis, primo comma, numero 1).

La prima operazione è dal legislatore definita obbligatoria, al punto che il medesimo assegna alla società in prassi si avvalgono sia negli esatti termini previsti dalla legge (riduzione del capitale con riscatto e annullamento azionario), sia nel diverso caso

in cui si intenda porre fine a una situazione di possesso già in essere da un termine anteriore, più o meno lontano nel tempo. Dottrina e giurisprudenza si sono occupate — in carenza di una espressa indicazione legislativa — delle concrete modalità attuative delle due fattispecie di annullamento. Pur con diverse sfumature tra le varie posizioni, è possibile riconoscere una linea comune in relazione alla applicabilità, o meno, delle cautele previste in favore dei creditori dall'articolo 2445; in particolare del termine dilatorio di tre mesi, ora convertito in novanta giorni, decorrente dalla data di iscrizione della deliberazione: l'opinione più generalizzata affermava l'inapplicabili-

valente, e nella quale quindi vogliono fortemente poter "contare" in ogni momento della giornata. In un simile contesto, la vecchia legislazione (la disciplina della Srl era per lo più derivata da quella della Spa) non riconosceva al socio alcun rilievo e tutta la disciplina era dedicata alla tutela dei terzi creditori e alla salvaguardia del capitale sociale.

Il legislatore della riforma prende invece atto che nell'impresa medio/piccola il socio ha un rilievo innegabile e quindi deve possedere gli strumenti per far valere le proprie opinioni e la propria individualità senza dover puntare sull'improbabile efficacia (se non sulla vera e propria invalidità) delle incerte piazze parasociali.

La riforma attribuisce all'autonomia privata la potestà di creare clausole statutarie finalizzate ad attribuire al socio «particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili». Questa norma ha appassionato tutti i primi commentatori poiché si discute almeno sui seguenti principali punti:

- l'esatto significato di «diritti riguardanti l'amministrazione» e «diritti riguan-

do, sulla disciplina della riduzione effettiva del capitale, affiancandola dalla necessità dell'esuberanza.

Ne dovrebbe derivare che, nella vigenza del nuovo diritto societario (e considerando per ogni altro verso tuttora valide le posizioni sopra tracciate), l'annullamento volontario di azioni proprie è legittimamente deliberato, in una con la corrispondente riduzione del capitale sociale, prescindendo dalla verifica dell'esistenza (e così dall'appalesamento) delle ragioni obiettive poste alla base dell'operazione, restando invece affidata al diritto di opposizione la tutela dei creditori sociali. Non si può tuttavia mancare di notare che la fattispecie di annullamento volontario di cui la dottrina prevalente si è occupata, per concludere circa l'applicabilità dell'articolo 2445, è quella che si realizza con riduzione del capitale sociale per un valore corrispondente a quello delle azioni annullate.

La massima del notariato milanese affronta principalmente il secondo dilemma, e lo risolve in un senso assai liberale. Una soluzione che diversi autori avevano finora contestato, ritenendo tassativa l'indicazione legislativa del perimetro entro il quale i "particolari diritti" avrebbero potuto essere creati. Tuttavia restava il problema di capire quale fosse la concreta esplicazione del «particolare diritto di amministrazione» (sicuramente un diritto di nomina, di veto, di essere consultato, di essere amministratore) e del «particolare diritto agli utili». Sotto quest'ultimo profilo, la difficoltà interpretativa è evidente. Il notariato milanese sembra infatti escludere che, nel caso in cui non si adotti un'interpretazione liberale, si possa configurare un "parti-

colare diritto" del socio a ottenere che comunque una quota dell'utile venga passata a dividendo (che invece molti ritengono possibile). Se dunque la "soluzione liberale" deve essere ben accolta, nel segno della flessibilità delle nuove regole societarie e dello spirito di autonomia statutaria che la riforma infonde nel nuovo diritto delle imprese, la cautela deve essere comunque d'obbligo nel leggere derogabile ogni norma che formalmente non porti il segno esteriore della sua imperatività.

Un altro autorevole organismo notarile, e cioè quello che detta i principi di comportamento ai notai del Triveneto, pur partendo dalle medesime premesse (si ipotizza, ad esempio, nella massima 102, un diritto "particolare" dei soci di nomina dei sindaci, il che evidentemente presuppone di poter configurare "diritti particolari" ulteriori rispetto a quelli strettamente riguardanti l'amministrazione) giunge a conclusioni diametralmente opposte. Se in Lombardia, infatti, dalle premesse liberali deriva come ammissibile che per statuto il socio dotato dei "particolari diritti" li possa tra-

mettere ai suoi aventi causa, in Triveneto la massima 11 afferma invece che «essendo i diritti particolari ex art. 2468, terzo comma, del Codice civile, attribuiti a singoli soci, gli stessi non possono appartenere a chi non è più socio o deve ancora diventarlo. È illegittima una diversa previsione dell'atto costitutivo».

L'aver trasformato il precedente atteggiamento (era vietato tutto ciò che non era esplicitamente permesso) in un clima dove appare lecito tutto ciò che non sia esplicitamente vietato, si scontra con la possibile differenza d'opinioni sull'ampiezza dello spazio di manovra riservato agli operatori. E se anche i notai discordano, trovare i confini di quest'area non sarà facile per nessuno.

Da un profilo sostanziale, l'ipotesica critica secondo cui questo rimborso di capitale ai soci sarebbe in realtà avvenuta al momento dell'acquisto delle azioni proprie, (per cui permarrrebbe, sia pure con inversione cronologica, lo stesso elemento della fattispecie legale regolata dall'articolo 2445) è in realtà priva di fondamento, perché trascura l'essenziale aspetto della mancata riduzione dell'importo del capitale nominale, la cui funzione di vincolo di pari valore dell'attivo permane. L'equilibrio contabile dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale andrà infatti a realizzarsi, in questi casi di annullamento, mediante l'abbattimento della riserva azioni proprie, che — a norma dell'articolo 2357-ter, ultimo comma — deve essere costituita e mantenuta nel bilancio per importo pari a quello iscritto all'attivo finché le azioni proprie stesse non sono trasferite o annullate.

La riforma incide favorevolmente sulla fattispecie in commento, anche in relazione alla necessaria traslazione del valore nominale delle azioni annullate a beneficio degli altri azionisti: è infatti chiaro che, restando fisso il capitale sociale e procedendosi alla eliminazione di alcune azioni, il loro valore nominale si incrementa in qualche modo a favore degli altri soci.

Ciò è certamente realizzabile con una delibera di aumento del valore nominale delle azioni che restano in circolazione; sembra tuttavia più semplice che, in prospettiva dell'annullamento delle azioni proprie, la società deliberi l'eliminazione del valore nominale delle azioni, come consentito a norma dell'articolo 2346, secondo comma, Codice civile; con l'effetto di determinare, in una con l'annullamento delle azioni proprie, l'automatico incremento della parità contabile di ciascuna altra azione, evitando espresse (e qualche volta complesse, a ragione di eventuali resti o valori decimali eccessivi) deliberazioni di variazione del valore nominale unitario.

Da un profilo sostanziale, l'ipotesica critica secondo cui questo rimborso di capitale ai soci sarebbe in realtà avvenuta al momento dell'acquisto delle azioni proprie, (per cui permarrrebbe, sia pure con inversione cronologica, lo stesso elemento della fattispecie legale regolata dall'articolo 2445) è in realtà priva di fondamento, perché trascura l'essenziale aspetto della mancata riduzione dell'importo del capitale nominale, la cui funzione di vincolo di pari valore dell'attivo permane. L'equilibrio contabile dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale andrà infatti a realizzarsi, in questi casi di annullamento, mediante l'abbattimento della riserva azioni proprie, che — a norma dell'articolo 2357-ter, ultimo comma — deve essere costituita e mantenuta nel bilancio per importo pari a quello iscritto all'attivo finché le azioni proprie stesse non sono trasferite o annullate.

Interpretazione liberalizzante sul perimetro dei «diritti particolari»

Dubbi sulla possibilità di estendere i benefici oltre l'amministrazione

ANGELO BUSANI

Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'Estero

DAL 6 AL 10 NOVEMBRE 2004 LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO INCONTRANO, A BOLOGNA, IL MONDO DELL'ECONOMIA, DELLE ISTITUZIONI E DELLA RICERCA.

"NUOVI ORIZZONTI PER UN NUOVO FUTURO: le opportunità del Made in Italy nella globalizzazione"

Una straordinaria opportunità per approfondire rapporti utili a favorire la penetrazione del Made in Italy nei mercati internazionali ed attrarre investimenti dall'estero.

Palazzo Re Enzo
8 - 9 novembre

Prenota subito la partecipazione (gratuita) agli incontri "One-To-One" con i delegati delle Camere: un'occasione per orientarsi nello sviluppo sui mercati esteri.

Palazzo Affari
10 novembre

www.ccieblogna2004.com

Con il contributo di:

- Aeroporto di Bologna
- Bolognofiere
- UniCredit Banca

IUS&LEX

Tutta la legislazione di uso corrente e oltre 330.000 massime correlate e aggiornate!

IUS&LEX è la nuova Standard di efficacia e innovativa semplice e completa aggiornatissima con doppia consultazione (DVD e on line)

RICHIEDA SUBITO IL SUO ABBONAMENTO ANNUALE A IUS&LEX!

Abbonandosi entro il 30/11/04 potrà approfittare di un prezzo davvero vantaggioso:

solo **€ 149,00** + IVA 20%

Per informazioni e ordini chiami lo **02-20.56.85.68**

CELT Casa Editrice La Tribuna
www.latribuna.it